



COMUNE DI PIZZALE
PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA N. 3 DEL 8 maggio 2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DI PIZZALE

Soggetti destinatari: PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DI AREE E FONDI

IL SINDACO

Vista la nota della RFI Spa – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano – Unità Territoriale Linee Sud – Via E. Breda n. 28 – Milano, Prot. RFI – DOI.DOIT.MI.UTLSIA0011P\2024\0002037 del 22.04.2024, pervenuta agli atti del Comune di Pizzale con Prot. n. 1057 del 22.04.2024, avente per oggetto "Richiesta di emanazione Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio rami e alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria";

Preso atto della necessità di emettere specifica ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie insistenti sul territorio comunale per richiamarli all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni di sicurezza previste dagli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell'11.07.1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

Rilevato che l'eventuale presenza di rami e alberi in prossimità di linee, in caso di caduta, può interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Richiamato l'art. 52 del D.P.R. n. 753 del 01.07.1980, di seguito riportato:

- Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
- Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
- Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
- Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
- Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
- A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato Italiane, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Richiamato l'art. 55 del D.P.R. n. 753 del 01.07.1980, di seguito riportato:

- I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Considerati i rischi di:

1. possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientranti nei limiti delle distanze di cui al DPR 753 del 01.07.1980, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo e interruzione di pubblico servizio ferroviario.
2. pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che oltre ad interferire con la stessa, possa provocare possibile propagazione d'incendi dall'infrastruttura ferroviaria ad aree più vaste;

Richiamando l'attenzione dei titolari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto l'art. 54 del D.Lgs 267/2000

Vista la Legge n. 689/81 e s.m.i.

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo delle aree limitrofe alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Pizzale, ciascuno per i fondi e le aree di propria competenza, di eliminare i fattori di pericolo di caduta, di incendio e propagazione, provvedendo al taglio di rami e alberi come sopra riportato negli artt. n. 52 e n. 55 del D.P.R. 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, nonché di mantenere costantemente lo stato di sicurezza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione ferroviaria;

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza, per quanto di competenza, a:

- alla Prefettura di Pavia;
- alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- a Rete Ferroviaria Italiana Spa – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità Territoriale Linee Sud – Via E. Breda n. 28 – Milano;
- divulgata mediante affissione nel territorio del Comune di Pizzale.

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Che il controllo del rispetto della presente Ordinanza avverrà a cura delle Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, e del personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quanto disposto dal DPR 753/80.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, quanto hanno interesse potranno fare ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Pavia o ricorso amministrativo presso il TAR Lombardia di Milano entro 60 giorni dalla notifica all'Albo Pretorio comunale on-line della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica all'Albo Pretorio comunale on-line.



IL SINDACO

Gaetano De Angelis